



Alessandra Bortesi
NOTAIO

N. 3320 Repertorio N. 2164 Raccolta
**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PORTANTE DELIBERA DI FUSIONE AI
SENSI DELL'ART. 2505 DEL C.C..**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno primo del mese di agosto

1 agosto 2018

alle ore nove

In Sesto San Giovanni, Via Franco Sacchetti n. 20, nella sede della società "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A."

Davanti a me Alessandra Bortesi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso:

CANESCHI MAURO, nato a Roma il giorno 6 ottobre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo,

il quale dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"FRATELLI AVERNA S.P.A.", con sede in Caltanissetta, via Xiboli n. 345, con capitale sociale di Euro 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Caltanissetta al numero 01272180066 e al numero 57495 del R.E.A. di Caltanissetta, codice fiscale: 01272180066,

mi chiede di far constare della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta società, qui riunitosi in questo giorno e a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società FRATELLI AVERNA S.p.A. nella società DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A.
2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio constatato e dò atto di quanto segue:

assume la presidenza, nella sua predetta veste, ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto sociale, il Comparsente, il quale constata che:

- la presente riunione è stata convocata ai sensi dell'art. 20 dello statuto, in questo giorno, luogo ed ora mediante posta elettronica inviata in data 23 luglio 2018,

- che sono qui presenti, oltre ad esso Presidente, Dott. Mauro Caneschi, i Consiglieri Dott. Giannantonio Locatelli e Dott. Vittorio Ruggieri,

mentre partecipa alla riunione in conferenza telefonica, a norma dell'art. 20 dello statuto sociale, in quanto in grado di partecipare alla discussione, alla votazione nonchè di trasmettere, ricevere e visionare documenti, il consigliere avv. Maurizio Ferrazzi;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti ed assistono alla riunione il Presidente Dott. Pellegrino Libroia e i Sindaci effettivi Dott. Enrico Colombo e avv. Chiara Lazzarini.

Verificata la funzionalità del collegamento con i partecipanti alla riunione in conferenza telefonica, il Presidente dichiara che il Consiglio è regolarmente costituito.

Indi il Presidente, dopo aver rammentato che la società DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A. e' socio unico della "FRATELLI AVERNA S.P.A.", da' atto che la progettata fusione all'ordine del giorno e' disciplinata dall'art. 2505 del c.c. in quanto trattasi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta per la quale l'art. 17 dello statuto sociale, in conformità al secondo comma del medesimo art. 2505 del c.c., attribuisce la competenza al Consiglio di Amministrazione e che pertanto lo stesso è atto a deliberare.

Iniziando a trattare l'argomento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra al Consiglio tutta la documentazione predisposta al fine di deliberare la fusione della società FRATELLI AVERNA S.P.A. a socio unico nella società

"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.", o in forma abbreviata D.C.M. S.P.A., con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, con capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilionitottantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano presso la CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 06672120158 e al numero 1112227 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 06672120158.

In particolare, rende edotto il Consiglio che il progetto di fusione, redatto a norma del combinato disposto degli articoli 2501 ter e 2505 del c.c., predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della FRATELLI AVERNA S.P.A. in data 4 aprile 2018 e dal Consiglio di D.C.M. S.P.A. in data 8 maggio 2018 è stato depositato nei rispettivi Registri delle imprese come segue:

* per FRATELLI AVERNA S.P.A., nel Registro delle Imprese di Caltanissetta in data 21 maggio 2018,

iscritto in pari data prot. n. 4616/2018,
* per "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A., nel Registro delle Imprese di Milano in data 21 maggio 2018, iscritto in data 23 maggio 2018 protocollo n. 197902/2018.

Detto progetto, unitamente al suo allegato costituito dallo Statuto della società incorporante, sottoscritto dal componente e da me notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Indi il Presidente, dopo aver ricordato le ragioni per le quali appare opportuno procedere alla fusione, dichiara che:

a) sono rimasti depositati in copia presso la sede sociale a far data dal 8 maggio 2018 il progetto di fusione e gli altri documenti previsti dall'art. 2501 septies del c.c.,

b) la fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla stessa, rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2017, approvati rispettivamente dall'Assemblea dei soci di D.M.C. in data 23 aprile 2018 e dall'Assemblea dei soci di FRATELLI AVERNA S.P.A. in data 4 aprile 2018,

c) sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501 ter, ultimo comma e 2501 septies, primo comma del cod. civ.,

d) la fusione avverrà senza la determinazione di alcun rapporto di cambio, in conformità a quanto previsto dall'art. 2505 c.c., in quanto la società incorporante è titolare dell'intero capitale sociale della società incorporanda, le cui azioni verranno pertanto annullate,

e) lo statuto della società incorporante non subirà modifiche a seguito della fusione della società incorporanda ed il capitale sociale della incorporante resterà invariato,

f) è stata esperita la procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990 e s.m.i.,

g) non sono in essere prestiti obbligazionari convertibili,

h) non sussistono categorie speciali di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento riservato, né sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione.

Il Presidente ricorda inoltre che nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti

della fusione nei confronti dei terzi ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2 del c.c., che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del c.c..

Ricorda infine che le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale si produrranno gli effetti civilistici della fusione, e corrispondendo tale data ad una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio stesso, conferma le dichiarazioni sopra rese dal Presidente.

Indi il Presidente, nessuno chiedendo la parola, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'operazione di fusione per incorporazione della FRATELLI AVERNA S.P.A. nella DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione, concordando con quanto esposto dal Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA:

1) di addivenire alla fusione per incorporazione della società "FRATELLI AVERNA S.P.A." nella società "DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A." mediante approvazione del progetto di fusione sopra allegato sotto la lettera "A";

2) di prendere atto che, conformemente a quanto previsto nel progetto di fusione:

- l'operazione di fusione avverrà senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporante DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A. detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda FRATELLI AVERNA S.P.A. le cui azioni verranno pertanto annullate;

- lo statuto della società incorporante non subirà alcuna modifica in dipendenza della fusione;

- non sussistono categorie speciali di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento riservato, né sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione;

3) di approvare che la decorrenza degli effetti

della fusione nei confronti dei terzi ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2 del c.c., che potrà anche essere successiva alla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del c.c., sia determinata nell'atto di fusione;

4) di approvare che le operazioni della società incorporata siano imputate al bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione e, corrispondendo tale data ad una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86;

5) di conferire a ciascuno degli Amministratori, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, per l'attuazione della deliberazione assunta e così per:

- compiere ed autorizzare tutte le formalità necessarie ed opportune per l'attuazione della fusione stessa, apportando al presente atto le eventuali modifiche che l'autorità competente dovesse richiedere in sede di iscrizione nel Registro Imprese purché non incidenti in modo sostanziale sugli elementi fondamentali del progetto approvato;

- dare esecuzione alla deliberata fusione e pertanto stipulare l'atto di fusione, eventualmente anche in via anticipata osservate le norme di legge, anche a mezzo di procuratori speciali e con l'espressa autorizzazione per detti delegati e procuratori speciali a contrarre con se stessi quali rappresentanti dell'altra società partecipante alla fusione, firmando il relativo atto, stabilendone condizioni, modalità e clausole in genere, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge e in conformità al progetto sopra approvato, procedendo anche attraverso successivi atti integrativi e di rettifica a identificare e descrivere tutti i beni, diritti, rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patrimonio della società incorporata da volturare ed intestare al nome della società incorporante e fare tutto quanto necessario ed utile per dare attuazione alla fusione.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto a

repertorio si da atto che capitale e riserve della società incorporanda FRATELLI AVERNA S.P.A. ammontano complessivamente ad Euro 28.126.872,00 (ventottomilionicentoventiseimilaottocentosettantadu e virgola zero zero).

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente da' atto che non vi sono proposte di ulteriori argomenti da trattare; nessuno chiedendo la parola, la riunione pertanto viene chiusa alle ore nove e quindici minuti.

Spese e tasse del presente verbale sono a carico della Società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente, che, espressamente dispensandomi dalla lettura del suo allegato, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore nove e quindici minuti

Consta il presente atto di numero due fogli scritti in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio su sei facciate intere e sin qui di questa.

F.to Mauro Caneschi

F.to Alessandra Bortesi

ALLEGATO "A" AL REP. N. 3320/2166

DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.

Sede legale in Sesto San Giovanni, via Sacchetti 20
Reg. Imp. Di Milano e codice fiscale n. 06672120158

FRATELLI AVERNA S.P.A.

Sede legale in Via Xiboli 345, 93100 Caltanissetta (CL)
Reg.Imp. e Codice Fiscale 01272180066 P.I. 01340340858

* * *


PROGETTO UNITARIO DI FUSIONE

(ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile)

*

Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (Incorporante) e il Consiglio di Amministrazione di Fratelli Averna S.p.A. (incorporanda) hanno concordato e redigono il presente progetto unitario di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (di seguito il '**Progetto**'). Tale fusione ha quale obiettivo primario il raggiungimento di una maggiore razionalità e funzionalità delle strutture organizzative coinvolte sotto il profilo patrimoniale, economico, finanziario anche in considerazione del cambio di modello distributivo a seguito dell'ingresso della società incorporanda nel Gruppo Campari.

Tale operazione permette inoltre di semplificare e ridurre le strutture societarie delle società coinvolte concentrando in capo ad un'unica società (la società incorporante) tutti i rapporti giuridici e patrimoniali esistenti attualmente in capo alla società incorporanda. La concentrazione dei due attuali soggetti in un'unica struttura societaria permetterà (i) una maggiore efficacia ed efficienza dei processi produttivi concentrandoli nel soggetto incorporante che possiede una maggiore esperienza e conoscenza in detti processi, (ii) di godere di significativi risparmi di costi amministrativi, anche grazie ad una riduzione dei livelli decisionali ed alle sinergie operative afferenti l'eliminazione di transazioni *intercompany* non più necessarie.



Mario Carrozzini

116 7

La fusione progettata verrà attuata mediante incorporazione di Fratelli Averna S.p.A. in Davide Campari-Milano S.p.A. senza concambio di azioni, per le considerazioni esposte sub 3).

La situazione patrimoniale di fusione di entrambe le società, ex art. 2501-*quater* del codice civile sarà rappresentata dal Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

*

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.a.) La società incorporante:

"Davide Campari-Milano S.p.A."

- sede legale in Sesto San Giovanni (Milano) in via Sacchetti 20;
- capitale sociale € 58.080.000 interamente versato, rappresentato da 1.161.600.000 azioni da nominali € 0,50 cadauna;
- numero di iscrizione presso il Registro Imprese e codice fiscale 06672120158

1.b.) La società incorporanda

"Fratelli Averna S.p.A."

- Sede legale in Via Xiboli 345, 93100 Caltanissetta (CL);
- capitale sociale € 3.900.000,00 interamente versato;
- numero di iscrizione presso il Registro Imprese e codice fiscale 01272180066

2) ATTO COSTITUTIVO - STATUTO

Copia dello Statuto della società incorporante, che non subirà modifiche per effetto della fusione, viene allegata al Progetto.

3) RAPPORTO DI CAMBIO

Le azioni della società incorporanda Fratelli Averna S.p.A. sono interamente possedute dalla società incorporante Davide Campari-Milano S.p.A.; pertanto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2505 del codice civile, non si applicano alla fattispecie le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5),



2501-quinquies e 2501-sexies codice civile e non si procederà pertanto né alla determinazione del rapporto di cambio né ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante finalizzato alla fusione.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

A seguito delle considerazioni formulate sub 3), non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della società incorporante ed il capitale sociale della stessa resterà quello esistente anteriormente alla progettata fusione.


5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI ASSEGNATE

A seguito delle considerazioni formulate sub 3) e 4), non venendo deliberato alcun aumento del capitale sociale della società incorporante a servizio del rapporto di cambio non verranno conseguentemente emesse nuove azioni da assegnare ai soci delle società partecipanti alla fusione per le quali risulta necessario determinare la data di decorrenza della partecipazione agli utili.

6) EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In conformità alle disposizioni del codice civile, gli effetti contabili di cui al numero 6) dell'art. 2501-ter del codice civile della progettata fusione decorrono dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile e, dalla stessa data, decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del d.p.r. n. 917/86.

Nell'atto di fusione potrà altresì essere stabilita la decorrenza degli effetti ex-art. 2504-bis, comma 2 del codice civile nei confronti di terzi che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.



Mario Caracciolo

77

7) TRATTAMENTI PARTICOLARI

Non è previsto alcun trattamento particolare per alcuna categoria di soci delle società partecipanti alla fusione.

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * *

Si allega lo statuto aggiornato della società Incorporante Davide Campari-Milano S.p.A.

Sesto San Giovanni, 8 maggio 2018


- Davide Campari-Milano S.p.A.

Un Amministratore Delegato



- Fratelli Averna S.p.A.

Amministratore Delegato



STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni denominata "Davide Campari-Milano S.p.A." o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A", "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A.".

Articolo 2

1. La Società ha sede in Sesto San Giovanni.

Articolo 3


1. La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto - delle seguenti attività:

a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;

b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);

c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;

d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di



Meno Lane L.

R RC

servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, marketing e commerciale;

e) somministrazione di alimenti e bevande;

f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti;

g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

2. Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

Articolo 4

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Capitale sociale e categorie di azioni

Articolo 5

1. Il capitale sociale è di Euro 58.080.000,00 (cinquantotto-
milioniottantamila virgola zero zero), rappresentato da
1.161.600.000 (unmiliardocentosessantunmilioneiseicentomila)
azioni da nominali Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) cadau-
na.


2. Il capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomi-
lioniottantamila/00) è stato interamente sottoscritto e libe-
rato.

3. Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della as-
semblea straordinaria del 30 aprile 2015, al Consiglio di Am-
ministrazione è attribuita:

(i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento
e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale so-
ciale fino a un valore nominale complessivo di Euro
100.000.000,00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove
azioni;

(ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni
convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbli-
gazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove
azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale so-
ciale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per importi
che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati
dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

4. In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà
prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche



Mario Cavallotti

MC
X

con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

5. Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.


6. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere

2
17

previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

7. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

8. Resta inteso che nel caso di sottoscrizione di nuove azioni con diritto di voto da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6, la legittimazione al beneficio del voto doppio potrà essere estesa proporzionalmente anche alle azioni di nuova emissione (nei limiti e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione). In tal caso si applicheranno le regole di cui al successivo articolo 6.

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp, likely an official seal or stamp, which is partially obscured by the signature.A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page, below the circular stamp.Handwritten initials or a signature in black ink at the bottom right corner of the page.

9. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

10. Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi mutatis mutandis), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

11. La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

12. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.


13. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di de-

2
TC

terminare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

14. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

15. Con delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2016, nel quadro dell'esecuzione dell'acquisizione da parte della Società (anche mediante offerta pubblica d'acquisto) delle azioni della società francese denominata Société des Produits Marnier Lapostolle ("SPML"), è stata deliberata l'emissione di un numero massimo pari a n. 44.968 strumenti finanziari partecipativi (ciascuno, un "Titolo Complemento Prezzo") da destinarsi, a certe condizioni, a beneficio di coloro che avranno trasferito alla Società azioni SPML, nel rapporto di un Titolo Complemento Prezzo per ogni azione SPML



Mario C...

R
RC

trasferita.

16. Ciascun Titolo Complemento Prezzo incorpora un diritto di credito eventuale di importo pari alla divisione, per il numero complessivo delle azioni SPML (pari a ottantacinquemila), dell'eventuale eccedenza del prezzo di vendita, al netto di costi di intermediazione e fiscalità societaria, rispetto ad un valore base di ottanta milioni di Euro, del bene immobile di proprietà di SPML denominato "Les Cèdres" e sito in St. Jean Cap Ferrat, Francia ("Immobile").

17. La vendita dell'Immobile dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021 secondo i termini e condizioni di cui al documento di offerta relativo alle azioni SPML, pubblicato in data 18 maggio 2016, e, conseguentemente, l'eventuale diritto di credito incorporato dai Titoli Complemento Prezzo diventerà pagabile.

18. I Titoli Complemento Prezzo non sono trasferibili se non per donazione o per successione e, nei casi consentiti, sono negoziabili sul mercato francese non regolamentato denominato Euroclear di Parigi.

19. La circolazione ed il trasferimento dei Titoli Complemento Prezzo sono retti dal diritto francese.

Articolo 6

1. Le azioni sono indivisibili.
2. Ogni azione dà diritto a un voto.
3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna

Handwritten signature and initials, possibly 'R' and 'RC', located at the bottom right of the page.

azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:


a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

4. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.

5. È istituito, presso la sede della Società, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco



Mario Conelli

R RC

speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

6. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

7. La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale può essere sottoposta alla Società, nel corso dei primi tre mesi dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,


a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichia-

Handwritten signature and initials, possibly 'R' and 'RC'.

ri (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

8. Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove



Mario Landi

R MC

già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia traferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).


10. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la

2
nc

stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

12. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) conseguente.



Mario Conza

R RC

13. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14. Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

15. Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

16. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi

R
EK

dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

17. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 7

1. Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto limitato o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali ultime azioni potranno comunque essere convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.


Articolo 8

1. In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Articolo 9

1. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.

Articolo 10



Handwritten signature: *Men...*

Handwritten initials: *R RC*

1. Ove la Società abbia emesso azioni prive di diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive di diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO III

Assemblea e diritto di recesso

Articolo 11

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.
4. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.
5. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
6. La delega può essere notificata elettronicamente alla so-

2 75


cietà secondo le modalità previste dalla normativa applicabile; sono validamente notificate le deleghe ricevute a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate dall'Avviso di convocazione.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei presenti un Segretario anche non socio.
3. Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge.

Articolo 13

1. I soci potranno recedere dalla Società solo nei casi inderogabili previsti dalla legge.
2. È pertanto escluso il diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero più essere quotate in un mercato regolamentato.
3. In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovrà avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ASSEMBLEA" at the top and "ROMANO" at the bottom, with some illegible text in the center.A handwritten signature in black ink, appearing to read "Meno Lancia", is written vertically on the right side of the page.Handwritten initials or marks at the bottom right of the page, including a large 'A' and the letters 'MC'.

dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria, che provvederà altresì a determinarne il numero.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

2. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

5. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in que-


R
TC

stione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

7. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;
- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per



Handwritten signature: *Mario Lanza*

Handwritten mark: *7*

Handwritten mark: *12*

numero di voti.

8. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

9. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.

11. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

12. Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modali-

2
15

tà di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

14. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.


16. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea.

2. Può pure nominare un Segretario (che può anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione).

3. Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche disposi-



Mario Con...

7
TE

zioni per il trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 17

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola statutaria essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di società possedute in misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della Società, il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità di legge applicabili.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti consentiti dalla legge, delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica

R

MC

di Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

Articolo 19

1. Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla legge.

2. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovrà essere almeno trimestrale.


Articolo 20

1. L'Amministratore o gli Amministratori Delegati o, se del caso, il Comitato Esecutivo, nominano, dotandoli di mezzi idonei, uno o più soggetti preposti al controllo delle procedure interne (amministrative e operative) adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

2. I soggetti preposti al controllo interno riferiscono del loro operato a coloro che li hanno nominati, nonché, se costituito, al comitato di cui al seguente articolo 22.

Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale nomina uno o più dirigente/i preposto/i alla redazione dei documenti contabili, che svolgerà/anno le fun-



Man...

7 TC

zioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive (quali ad esempio, comitato per la remunerazione e/o per le nomine, comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi) determinandone, all'atto dell'eventuale costituzione, le norme organizzative, le funzioni e i poteri, nonché mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguate ai compiti di volta in volta attribuiti.

2. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle raccomandazioni eventualmente dettate dalla competente autorità di vigilanza sui mercati regolamentati e/o dalla società di gestione del rilevante mercato regolamentato, nonché delle migliori prassi nazionali e internazionali, ferma restando la preminente valutazione dell'interesse della Società e delle sue peculiari esigenze connesse, fra l'altro, alla sua dimensione, al suo grado di complessità e al settore di attività.

Articolo 23

1. La rappresentanza generale della Società con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del

2

RC

Consiglio di Amministrazione.


2. La rappresentanza della Società è inoltre conferita agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti; potrà essere conferita anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.

2. Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero.

3. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.



Mario Lombardi

2

57c

4. Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno 8 (otto) giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per e-mail trasmessi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello dell'adunanza.

5. Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 25

1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni sono valide anche in difetto di previa convocazione del Consiglio di Amministrazione, se sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti non astenuti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 26

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi

2

RC


potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

TITOLO V

Collegio sindacale

Articolo 27

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.
2. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.
3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
4. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.
5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero



Mario Cavaliere

R
RC

in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarità.

7. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

8. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra società nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

10. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

11. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di

R
MC

volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).


12. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

13. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

14. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo



Mans...

R
R

consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15. In caso di parità di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):

a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianità anagrafica;

b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a).

16. In caso di parità tra liste risultate seconde per numero di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

17. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.

R
rc

18. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

19. In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.

20. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.


21. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

22. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

23. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

24. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

TITOLO VI



Mario Conca

R MC

Bilancio, utili e acconti

Articolo 28

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 29

1. Nei tempi e con le modalità di legge sarà redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

3. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 30

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze di gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 31

1. I dividendi sono pagabili presso la sede della Società e/o presso le casse da questa incaricate.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della So-

X *nc*

cietà.

TITOLO VII

Disposizioni finali e varie

Articolo 32

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 33

1. La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.


Articolo 34

1. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Milano.

Articolo 35

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

F.to Luca Garavoglia - Carlo Munafò



Handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Garavoglia".

Handwritten initials "R R" in black ink.

Copia conforme all'originale, registrato a MILANO 1
il 01 agosto 2018 al N.27822 serie 1T, munito delle
prescritte firme, rilasciato in carta libera per
gli usi consentiti dalla Legge.

Milano, 1 agosto 2018